

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

22 FEB. 2000

ADDI' 22 FEB. 2000

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONE	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BOMADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Easquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: BADALONI - DONATO - MARRONI - META

DELIBERAZIONE N° 509

OGGETTO: ATTO DI CONTROLLO. Deliberazione Arsiat 24 novembre 1999, n. 621/CD concernente: "Gara 111/99 - indizione di una procedura negoziata per l'affidamento per la durata di tre anni del servizio di assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi dell'Arsiat". RICHIESTA RIESAME SCADENZA 03/03/00



OGGETTO: Atto di controllo - Deliberazione ARSIAL 24 novembre 1999 n.621/CD concernente: "Gara 111/99 – Indizione di una procedura negoziata per l'affidamento per la durata di tre anni del servizio di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi dell'ARSIAL"

RICHIESTA RIESAME . SCADENZA 3 MARZO 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 concernente: " Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);

VISTA la deliberazione ARSIAL n. 621/CD/99 , con la quale l'Agenzia intende indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 7 lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, per la stipula di un contratto di assicurazione per la durata di tre anni avente ad oggetto la copertura della responsabilità civile verso terzi dell'Agenzia;

CONSIDERATO che con deliberazione 2 giugno 1999, n. 249/CD, l'ARSIAL ha reso noto, tramite avviso indicativo pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Comunità Europea, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 157/95, il volume globale degli appalti dei servizi che l'Agenzia intende aggiudicare nel corso dell'anno 1999;

ATTESO che nella citata deliberazione n. 249/CD/99 tra i servizi da aggiudicare l'Agenzia ha inserito anche i servizi assicurativi, per un importo stimato di £. 200.000.000;

RITENUTO che l'Agenzia, aderendo al suggerimento offerto dalla società di brokeraggio di indire la gara ai sensi dell'art. 7 della lettera c) del decreto legislativo n. 157/95, ha conseguentemente scelto di svolgere la gara secondo le modalità previste dalla predetta normativa;

CONSIDERATO che l'art. 8, commi 2, 4, 6, 7 e 9 del decreto legislativo n. 157/95 espressamente prevedono : " le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico mediante le procedure...dell'art. 7, comma 1, rendono nota tale intenzione con un bando di gara...I bandi ... di cui ai commi 1 , 2, 3 adottati conformemente all'allegato 4, sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee...La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove si svolgerà la gara non può aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4; la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee . La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche per gare di importo inferiore a quello di cui all'articolo 1, ma almeno pari o superiore a 100.000 E.C.U. ";



ATTESO che la preventiva trasmissione del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, affinché questa ne curi la pubblicazione, ha lo scopo di permettere la massima conoscenza in ambito comunitario della gara indetta e di favorire, quindi, la partecipazione alla stessa anche di imprese non nazionali rispetto all'amministrazione procedente;

CONSIDERATO che l'art. 10 del decreto legislativo in argomento, tra l'altro, stabilisce che "nella trattativa privata con pubblicazione del bando di gara, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando stesso; in conformità con le prescrizioni del bando, le domande devono essere corredate dagli elementi necessari ai fini della scelta dei soggetti da invitare ai sensi dell'art. 22, comma 1°;

ATTESO che gli articoli 13, 14 e 17 del medesimo decreto legislativo indicano con puntualità, le capacità economiche finanziarie, le capacità tecniche richieste dall'amministrazione aggiudicatrice nei confronti del prestatore di servizi, stabilendo altresì che, la stessa amministrazione, deve "precisare nel bando di gara o nella lettera di invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati";

CONSIDERATO che il 2° comma dell'art. 23 del decreto legislativo precedentemente citato, stabilisce che "nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici devono menzionare, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza.";

RITENUTO che diversamente da quanto appena accennato, l'ARSIAL con la deliberazione n. 621/CD/99, intende indire direttamente la procedura negoziata solo "previo avviso su tre quotidiani a diffusione nazionale e sulla Gazzetta Ufficiale, per l'aggiudicazione del contratto di assicurazione di cui trattasi" senza preventivamente trasmettere all'Ufficio delle Comunità Europee il prescritto bando di gara, con la conseguente procedura innanzi illustrata;

ATTESO che il provvedimento adottato da ARSIAL appare difforme alla normativa nazionale e comunitaria in materia;

SENTITA la competente Commissione Consiliare Agricoltura;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 32;


DELIBERA

In conformità con le premesse, di rinviare all'esame del Comitato Direttivo di ARSIAL il provvedimento n. 621/CD/99, ai sensi del 6° comma dell'art. 14, della legge regionale 2/95.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL VICE PRESIDENTE: f.to LIONELLO COSENTINO

IL SEGRETARIO: Dott. Saverio GUCCIONE



9 MAR 2000



ARSIAL

agenzia regionale per lo sviluppo
e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio

12305



(Legge regionale 10 gennaio 1995, n.2)

COMITATO DIRETTIVO

(Decreti del Presidente della Giunta regionale del Lazio n. 761 e n. 762 del 19 maggio 1999)

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 24 del mese di novembre presso la sede dell'ARSIAL, via Rodolfo Lanciani n. 38, alle ore 16.45 si è riunito il Comitato direttivo.

Sono presenti: (gli assenti sono indicati con *)

Vincenzo Sanguigni	-	Componente
Agostino Bagnato	-	"
* Salvatore Di Maggio	-	"
Natale Russo	-	"
Luigi Hermanin	-	"

Presiede l'avv. Gian Michele Gentile Presidente dell'Agenzia.

Assistono i componenti il Collegio dei revisori dei conti.

Revisori effettivi:

* Renzo Vecchi	-	Presidente
Vincenzo Pennuzzi	-	Componente
Fausto Canzoni	-	"

E' presente il dott. Pasquale Rocco Greco, Direttore generale dell'Agenzia, con funzioni di segretario.

DELIBERAZIONE N. 621 /CD

Oggetto: gara 111/99 - Indizione di una procedura negoziata per l'affidamento per la durata di tre anni del servizio di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi dell'ARSIAL.



OGGETTO Gara- 111/99- indizione di una procedura negoziata per l'affidamento per la durata di tre anni del servizio di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi dell'Arsial;

VISTO il programma dei servizi che l'Arsial intende aggiudicare nell'esercizio 1999, indicato nella deliberazione 2 giugno 1999 n. 249/CD, trasmessa per conoscenza all'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del mondo rurale;

ATTESO che tra i servizi da aggiudicare sono inclusi quelli assicurativi, per una spesa presunta di £. 200.000.000;

VISTA la deliberazione 17 dicembre 1997 n. 513/CD con la quale è stato stabilito di avvalersi della collaborazione di un broker di assicurazioni per la consulenza ed assistenza nella formulazione di un progetto di normalizzazione dei rapporti assicurativi, per l'assistenza nella predisposizione e nell'esperimento delle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi e nella successiva gestione dei contratti;

VISTA la deliberazione 30 dicembre 1998 n. 522/CD, approvata dalla Giunta Regionale con provvedimento 15 marzo 1999 n. 1371, con la quale, in seguito all'esperimento della gara, il servizio di consulenza ed assistenza nel settore è stato affidato alla società di brokeraggio J&H Marsh & McLennan, ora Marsh S.p.A;

ATTESO che la predetta società ha predisposto un primo progetto di contratto di assicurazione avente ad oggetto la copertura della responsabilità civile verso terzi dell'Agenzia per qualsiasi evento dannoso che si dovesse verificare negli immobili, strutture, infrastrutture ed altri impianti di sua proprietà non da altri gestiti, nonché in immobili, strutture, infrastrutture, opere ed impianti comunque condotti dall'Agenzia ed in relazione alle attività di istituto, svolte direttamente e/o tramite persone fisiche o giuridiche, con qualsiasi mezzo di proprietà o in uso a qualsiasi titolo;

ATTESO che la società di brokeraggio indica, quale strumento più adatto ai fini della scelta dell'aggiudicatario, la procedura negoziata prevista dall'art. 7, lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, in quanto la natura del servizio, ricompreso nell'allegato 1 del citato decreto legislativo al punto 6, non rende possibile stabilire le specifiche dell'appalto con sufficiente precisione perché possa essere aggiudicato selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette;

RITENUTO di indire una procedura negoziata previo avviso su tre quotidiani a diffusione nazionale e sulla Gazzetta Ufficiale per l'aggiudicazione del contratto di assicurazione di cui trattasi, che avrà durata triennale;

ATTESO che l'impegno della spesa relativa al servizio assicurativo di cui trattasi sarà assunta in sede di adozione del provvedimento di aggiudicazione del servizio stesso, non essendo al momento quantificabile l'ammontare del premio che sarà determinato dalle società interessate sulla base dei dati che



l'Agenzia fornirà nel capitolato, in corso di formulazione da parte del broker;

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Servizi Generali formulata sulla scorta dell'istruttoria a cura degli uffici competenti;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

CON VOTO unanime;

DELIBERA

In conformità con le premesse che costituiscono parte integrante del dispositivo della presente deliberazione.

DI INDIRE una procedura negoziata ai sensi dell'art. 7 lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, per la stipula di un contratto di assicurazione per la durata di tre anni avente ad oggetto la copertura della responsabilità civile verso terzi dell'Agenzia per qualsiasi evento dannoso che si dovesse verificare negli immobili, strutture, infrastrutture ed altri impianti di sua proprietà non da altri gestiti, nonché in immobili, strutture, infrastrutture, opere ed impianti comunque condotti dall'Agenzia ed in relazione alle attività istituzionali, svolte direttamente e/o tramite persone fisiche o giuridiche, con qualsiasi mezzo di proprietà o in uso a qualsiasi titolo;

DI RENDERE nota la volontà di esperire la procedura negoziata pubblicando avviso su tre quotidiani a diffusione nazionale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Con successivo provvedimento sarà approvato l'elenco delle società assicuratrici che, avendo manifestato interesse alla gara, risponderanno ai criteri tecnici che saranno indicati nell'avviso (ad es. volume dei premi raccolti nel ramo, esperienze nello specifico settore di operatività dell'Agenzia) alle quali, ove vi fosse scarsa rispondenza, l'Agenzia potrà aggiungere ulteriori nominativi di primari assicuratori, nonché il capitolato contenente il facsimile della polizza, unitamente a tutte le altre informazioni necessarie per un corretto inquadramento e valutazione del rischio da parte degli assicuratori.

DI IMPEGNARE la somma di £. 10.000.000, relativa alle spese di pubblicazione dell'avviso di procedura negoziata, sul capitolo 10206 della gestione competenza del bilancio esercizio 1999, che reca la necessaria disponibilità.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Regione Lazio per il controllo di merito ai sensi dell'art. 14 punto 4 della legge regionale 10 gennaio 1995 n. 2.

Roma, 24 NOV. 1999

ARSIAL
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E
L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO
Il Direttore Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA SERVIZI GENERALI
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Flavia Scalera)